

# COMUNE DI CAMBURZANO



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.: 24

COPIA

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE, TARIFFEE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2018

Il giorno 21/12/2017, in Camburzano, alle ore 21:00 nella sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria. Sono presenti i sigg.:

Cognome e Nome	Carica	Presente
PESOLE dr.ssa Elena	Sindaco	Sì
MENEGON Luca	Assessore	Sì
MONTI Alessandro	Assessore	Sì
FOLINO Pietro	Consigliere	No
CANEPARO Stefania	Consigliere	Sì
FEROGGIO Marina	Consigliere	No
ROLANDO Massimo	Consigliere	Sì
ZANNI Paolo	Consigliere	Sì
PAVANI Stefano	Consigliere	Sì
DEIAS Luca	Consigliere	Sì
SCALCON Manuela	Consigliere	No
	Totale Presenti:	8
	Totale Assenti:	3

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco sig. PESOLE dr.ssa Elena, dichiara aperta la seduta in Prima convocazione per la trattazione dell'argomento in oggetto posto al n. 5 dell'ordine del giorno. Assiste in qualità di Segretario MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria, incaricata della redazione del presente verbale.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, TARIFFEE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i sottoscritti esprimono, sulla proposta della presente di deliberazione, il seguente parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

---

IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;*

**CONSIDERATO** che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 6, comma 1 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI e dell'imposta di soggiorno;

**CONSIDERATO** che lo stesso articolo ha previsto, in materia di TASI, che per l'anno 2018 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2018 anche sotto questo profilo;

**CONSIDERATO** che lo stesso articolo ha previsto, in materia di TASI, la conferma anche per l'anno 2018 della possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale.

**VISTA** la deliberazione di C.C. del 22/06/2015 n. 21 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2015;

**RITENUTO** opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2015:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille con detrazione € 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8,0 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	8,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,0 per mille

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2018 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la sospensione dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

**VISTO** in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 30/04/2014 n. 10, successivamente riapprovato per adeguamento normativo con deliberazione CC del 22/06/2015 n. 19 e con deliberazione CC del 27/04/2016 n. 6 e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2018, per adattare il regolamento alle eventuali modifiche normative che verranno introdotte dalla Legge di bilancio 2018 e dai relativi provvedimenti collegati;

**RITENUTO** necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 19.706,00
Servizi socio-assistenziali	€ 62.369,00

**CONSIDERATO** in ogni caso che, a fronte della sospensione dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2018 da parte del Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	... per mille

Aliquota per le abitazione principale e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune	1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,5 per mille

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)** – per quanto tale entrata non sia soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2018, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni – la disciplina dettata dal disegno di legge di Bilancio 2018 non risulta avere prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, il quale aveva previsto che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ai Comuni è stata accordata la possibilità di prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e ha potuto altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, per gli anni 2014 – 2017 i Comuni hanno potuto deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura ha potuto essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

**CONSIDERATO** che, a fronte della mancata proroga di tali disposizioni, tutti i Comuni dovrebbero rientrare all'interno dei parametri di legge dettati dal D.P.R. 158/1999 nella fissazione dei coefficienti per il calcolo delle tariffe 2018, determinando in tale modo probabili incrementi delle tariffe applicate alle categorie di attività che presentano elevati coefficienti di produttività dei rifiuti, ridefinendo nel contempo in riduzione le tariffe applicate ad altre categorie;

**CONSIDERATO** altresì che, in mancanza di tale proroga, i Comuni non potrebbero derogare nel 2018 ai limiti minimi e massimi dettati dal D.P.R. 158/1999, se non dimostrando, in base a una specifica e rigorosa indagine, l'esistenza di circostanze particolari riferite a una specifica situazione locale e produttiva, non contemplata nello stesso decreto, dando così applicazione al principio *«chi inquina paga»* dettato dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo, che la giurisprudenza più recente, in merito alla discrezionalità nella scelta dei coefficienti, ha evidenziato che gli enti non hanno un obbligo di motivazione se rispettano i limiti imposti dalla legge (Tar Lecce, sentenza n. 486/2016; Cass. Civ., sentenze n. 11966/2016-8351/2015-7044/2014),

**CONSIDERATO** che, in mancanza della proroga di tale disposizione, con i piani finanziari 2018 dovrebbe applicarsi anche la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, in base alla quale *«a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»*;

**CONSIDERATO** che tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il DPCM 29 dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio

(di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l'Ente dovrebbe sostenere, in buona parte dei casi con risultati inferiori ai costi effettivi del servizio che risultano dai piani finanziari degli Enti;

**CONSIDERATO** che, in assenza di una proroga di tale disposizione, ove dovesse prevalere una lettura rigorosa della norma del comma 653, tale da impedire l'inserimento del piano finanziario di costi superiori ai fabbisogni standard, per diversi enti si determinerebbe una mancata copertura con la tassa del differenziale tra i costi effettivi e fabbisogni standard;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto Possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
<b>TARI e TASI occupante</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) vigenti;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

**VISTO** l'esito della votazione favorevole unanime;

#### **DELIBERA**

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale  Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU  4 per mille con detrazione di € 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	8,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,0 per mille

### **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale  Aliquota per abitazione principale rientrante nella categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI  1,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,5 per mille
Aliquota per le abitazione principale e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune	1,5 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,5 per mille

- di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a

servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento (tra il 10 e il 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

1. di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

#### **Utenze domestiche residenti**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	0.51686	49.39757
2 componenti	0.60300	115.26100
3 componenti	0.66453	148.19272
4 componenti	0.71376	181.12444
5 componenti	0.76298	238.75494
6 o più componenti	0.79990	279.91958

#### **Utenze non domestiche**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variabile</b>
	<b>(€/mq/anno) (€/mq/anno)</b>	
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.09785	0.45084
Campeggi, distributori carburanti	0.20487	0.95543
Stabilimenti balneari	0.11619	0.53927
Esposizioni, autosaloni	0.09173	0.43350
Alberghi con ristorante	0.32717	1.52419
Alberghi senza ristorante	0.24462	1.13577
Case di cura e riposo	0.29048	1.35599
Uffici, agenzie, studi professionali	0.30577	1.42361
Banche ed istituti di credito	0.16817	0.78030
Negozi abb. calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0.26602	1.23287
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0.32717	1.52592



Attività artigiane botteghe(falegn., idraul., fabbro, elettr., parr.)	0.22015	1.02306
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.28131	1.30917
Attività industriali con capannoni di produzione	0.13148	0.60690
Attività artigianali di produzione beni specifici	0.16817	0.78030
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1.47993	6.87878
Bar, caffè, pasticceria	1.11300	5.17079
Supermercato, pane pasta, macelleria, generi alimentari	0.53816	2.50216
Plurilicenze alimentari e/o miste	0.47089	2.18311
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1.85297	8.62145
Discoteche, night club	0.31800	1.48430

**Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
<b>TARI e TASI occupante</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Letto, confermato e sottoscritto.

Camburzano, 21/12/2017

IL SINDACO  
F.to : PESOLE dr.ssa Elena

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria

---

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 14 Reg. pubbl.

La presente deliberazione viene pubblicata con decorrenza dal 11/01/2018 e per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del Comune di Camburzano all'indirizzo <http://www.comune.camburzano.bi.it> a norma dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Camburzano, 11/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria

---

### CETIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è

- X stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma D.Lgs.vo 18/8/2000 n.267 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Camburzano , \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Camburzano, 11/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria